



# Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



**A.R.P.A.CAL.**

**Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria**

All. 2/e

## **COPERTURA ASSICURATIVA** **IMBARCAZIONI**

### ***DEFINIZIONI***

---

*Ai sotto elencati termini le Parti attribuiscono il seguente significato*

- 1. Apparato motore:** il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse od il piede poppiere, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo.
  - 2. Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
  - 3. Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
  - 4. Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione, il quale può identificarsi con l'Assicurato.
  - 5. Esplosione:** lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con velocità elevata.
  - 6. Franchigia:** l'importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile.
  - 7. Impianto elettrico:** le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici.
  - 8. Incendio:** la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
  - 9. Indennizzo/Risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
  - 10. Nodo:** l'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora.
-





# Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

E' altresì facoltà della Amministrazione richiedere alla Società il rinnovo del contratto, alla sua scadenza, laddove ritenuto opportuno, per la medesima durata e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.

## **Art. 2: Riferimento alle norme di legge - Foro competente**

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile, nonché quelle per la Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile veicoli e natanti a motore, nel testo vigente.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziarla del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

## **Art. 3: Pagamento e regolazione del premio**

Tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, si conviene tra le parti che, comunque, ogni copertura inerente la polizza decorre:

- 1) per la rata iniziale di perfezionamento e le rate successive: dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del contratto indicato nella scheda di polizza a condizione che l'ordine di premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di decorrenza della polizza.
- 2) Per quanto riguarda le appendici, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del titolo, a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dal ricevimento del documento, emesso dalla Compagnia, da parte del Contraente stesso.
- 3) Per quanto riguarda le appendici e/o atti a premio zero, dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione del Contraente alla Compagnia.

Trascorsi tali termini, salvo accordi fra le parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24:00 del giorno della deliberazione di pagamento.

Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa, con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di copertura, a condizione che gli stessi siano già conosciuti e denunciati dal Contraente/Assicurato.



# Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



Se il premio della presente polizza viene calcolato sugli elementi variabili dichiarati, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento, da parte del Contraente, del documento emesso dalla Compagnia e comunque con le modalità sopra previste per il pagamento delle appendici.

Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società non può fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettere raccomandata, la risoluzione del contratto.

Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di scopertura, a condizione che gli stessi siano già conosciuti e denunciati dal Contraente/Assicurato.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

#### **Art. 4: Facoltà di recesso**

Avvenuto un sinistro e sino al 30° giorno successivo alla sua definizione, ma non oltre il 90° giorno antecedente la scadenza della annualità assicurativa in corso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R. . In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla Amministrazione); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Società rimborserà alla Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

#### **Art. 5: Alienazione dell'unità da diporto**

In caso di trasferimento di proprietà dell'unità da diporto a qualsiasi titolo, l'assicurazione cessa di avere effetto dalla data del trasferimento stesso, a meno che la Società abbia dato il



# Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



proprio consenso, per iscritto, al trasferimento del contratto su altra unità da diporto di proprietà dell'Assicurato previo eventuale conguaglio del premio oppure alla cessione del contratto al nuovo acquirente.

In caso di trasferimento di proprietà non seguito da trasferimento o da cessione del presente contratto, si procederà alla restituzione del solo premio (al netto di addizionali di gestione e di imposte) relativo al periodo di assicurazione non goduto.

## **Art. 6: Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALL'UNITA' DA DIPORTO**

### **Art. 7: Oggetto assicurato**

L'unità da diporto è costituita da scafo, apparato motore, impianto elettrico, alberi, manovre fisse e correnti, dotazioni standard di vele (un fiocco e/o un genoa ed una randa per ciascun albero), mobilio fisso, provviste ordinarie, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da Norme di Legge e da Regolamenti.

#### **(partita "a – corpo")**

L'unità da diporto comprende anche le seguenti altre partite, purchè ne siano indicate in Polizza le somme assicurate o venga fornita, altrimenti, prova della loro esistenza alla data di decorrenza del rischio:

- Attrezzatura, equipaggiamenti e strumenti per la navigazione non previsti da Norme di Legge e da Regolamenti; apparecchi audio, audiovisivi ed elettrodomestici stabilmente fissati all'unità da diporto;  
**(partita "b – dotazioni")**
- vele supplementari rispetto a quelle standard di cui alla partita "a – corpo";  
**(partita "c – vele extra")**
- battelli di servizio e/o motori di servizio.  
**(partita "d – battelli di servizio e/o motori di servizio")**

L'unità da diporto non comprende:



# Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



- ❖ indumenti ed oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa;
- ❖ attrezzature da pesca e da immersione subacquea;
- ❖ documenti, carte valori, monete, titoli di credito, francobolli, gioielli ed oggetti in materiale prezioso;
- ❖ oggetti d'arte e d'antiquariato.

## **Art. 8: Somma assicurata**

La somma assicurata è pari ad € 550.000,00, così come specificata nell'elenco allegato.

Nel caso di mancata indicazione dei valori in corrispondenza delle partite richiamate all'art. 7 - Oggetto assicurato -, la somma assicurata si intende riferita soltanto alla partita "a - corpo", salvo che sia provata, alla data del sinistro, la presenza degli oggetti di cui alle partite b - c - d.

Agli effetti dell'art. 515b del Codice della Navigazione, i valori dichiarati in Polizza dal Contraente/Assicurato **non** equivalgono a stima.

## **Art. 9: Limiti di operatività**

La garanzia assicurativa è operante a condizione che l'unità da diporto sia usata, esclusivamente, per la navigazione da diporto dalla quale esuli il fine di lucro:

### a) entro i seguenti limiti geografici:

- in acqua: nel Mar Mediterraneo fra lo Stato di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del canale di Suez, nonché nelle acque interne dei Paesi europei;
- a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque, sia marine che interne;

### b) durante:

- la navigazione o la giacenza in acqua od a terra, con persone a bordo;
- le operazioni di rimorchio per prestare assistenza o salvataggio e quando rimorchiata per necessità;
- la giacenza senza persone a bordo:
  - in porto,
  - in acque marine protette dai venti e dal movimento ondoso per almeno quadrante (cioè quando vi sia riparo per almeno 270 gradi di bussola) ed in acque interne,
  - a terra;
- l'alaggio, il varo e la movimentazione a terra nell'ambito degli approdi, dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi, effettuati con mezzi idonei;



# Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



- l'ordinaria manutenzione e le riparazioni di danni a carico della Società;
- c) purchè l'unità da diporto ed il comandante e/o il conducente siano in regola con le Leggi, i Regolamenti e le Disposizioni in vigore.

## **Art. 10: Rischi assicurati**

La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dall'unità da diporto, così come specificati: perdita totale, abbandono, danni parziali solo se conseguenti ad incendio, furto, rapina, pirateria.

Sono comprese, inoltre, nell'assicurazione le spese ed il compenso di assistenza o di salvataggio, nonché le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti.

## **Art. 11: Rischi esclusi**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da:

- a) dolo del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopra indicate del capitano, del conducente, dell'equipaggio;
- b) colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo; tuttavia, se uno degli stessi è anche conducente o comandante dell'unità da diporto, la Società risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo (Art. 524 Codice della Navigazione);
- c) insufficienza delle misure e/o dei sistemi di omeggio, di ancoraggio e di protezione dell'unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua od a terra;
- d) innavigabilità dell'unità da diporto, deficiente manutenzione, usura;
- e) alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica;
- f) atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro;
- g) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi od abbandonati;
- h) -radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;



# Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



- elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
  - armi od apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
  - elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo. L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati od utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o, in generale, per scopi pacifici;
  - armi chimiche, biologiche, biocchimiche od elettromagnetiche;
  - uso od impiego, al fine di arrecare danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus o processo informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico;
- i) quando l'unità da diporto venga usata per competizioni motonautiche o veliche, compresi i relativi allenamenti e prove;
- j) quando, in caso di furto, gli oggetti assicurati, non stabilmente fissati all'unità da diporto, non siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero non siano riposti in locali chiusi (a bordo od a terra) ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto.  
Il suddetto disposto non vale per il battello di servizio; non vale, altresì, per i mezzi di salvataggio quando l'unità da diporto si trova con persone a bordo;
- k) per i danni all'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare;

## **Art. 12: Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) far pervenire alla Società avviso scritto, ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile, preceduto da telegramma, telex, telefax per danni di notevole gravità/entità od in caso di salvataggio, entro tre giorni da quello in cui si è verificato il sinistro o ne abbia avuto conoscenza.  
Il predetto avviso alla Società deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, la data, il luogo, l'indicazione esatta di dove si trova l'unità da diporto per gli accertamenti peritali, prima dell'inizio delle riparazioni;
- b) procedere al salvataggio dell'unità da diporto e, comunque, prendere tutte le misure necessarie (art. 1914 Codice Civile) per evitare o diminuire il danno.  
L'intervento della Società per il salvataggio e/o la conservazione dell'unità da diporto non pregiudica i suoi diritti;



# Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



- c) compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa della Società contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 Codice Civile;  
Su richiesta ed a rischio e spese della Società devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni;
- d) far pervenire alla Società, nel più breve tempo possibile, copia della denuncia di "Avenimento straordinario" fatta, tempestivamente, all'Autorità Marittima (all'Autorità Consolare se il sinistro è avvenuto all'estero) al momento dell'arrivo in porto ai sensi dell'art. 182 Codice della Navigazione.

Nei casi di furto, rapina, pirateria ed altri sinistri derivanti da reato, l'Assicurato deve, inoltre, far pervenire alla Società copia della denuncia fatta all'Autorità Giudiziarie od ai competenti Organi di Polizia (se gli eventi sono avvenuti all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità italiana e copia della stessa deve essere inviata alla Società).

## **Art. 13: Accertamento del danno**

La Società ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione o della rimozione del relitto.

## **Art. 14: Limite massimo dell'indennizzo**

Il limite massimo dell'obbligazione della Società è pari alla somma assicurata, salvo quanto previsto dall'art. 18 - Spese e compenso di assistenza e salvataggio - Spese per la rimozione del relitto. Il valore indicato nell'allegato elenco per ogni partita costituisce il limite di indennizzo per tali beni.

## **Art. 15: Perdita totale**

Fermo il limite indicato nell'art. 14 - Limite massimo dell'indennizzo -, l'indennizzo per perdita totale dell'unità da diporto è pari al suo valore commerciale al momento del sinistro.

Si ha la perdita totale quando sia perduto il "corpo" dell'unità da diporto (partita "a - corpo") e le altre partite assicurate ("b" e/o "c" e/o "d"), esistenti a bordo, e perdute nel medesimo sinistro.

## **Art. 16: Abbandono**

L'Assicurato può abbandonare l'unità da diporto alla Società ed esigere l'indennità di perdita totale quando, in conseguenza di un unico sinistro:



# Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



- l'unità da diporto è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile ovvero quando mancano, sul posto, i mezzi di riparazione necessari e l'unità da diporto non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove vi siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;
- l'unità da diporto si presume perita ai sensi dell'art. 162 Codice della Navigazione;
- l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'unità da diporto raggiunge il valore commerciale dell'unità da diporto stessa al momento del sinistro.

Dall'indennizzo è dedotto il valore del relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati.

## **Art. 17: Danni parziali**

Nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse.

In caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, rimarrà a carico dell'Assicurato la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti (art. 535 Codice della Navigazione).

L'indennità per danni parziali è soggetta alla "regola proporzionale" prevista dall'art. 1907 Codice Civile nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità da diporto al momento del sinistro.

## **Art. 18: Spese e compenso di assistenza e salvataggio – Spese per la rimozione del relitto**

Le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio, nonché le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti, sono indennizzabili entro un massimale pari alla somma assicurata, in eccedenza al limite di indennizzo per la perdita totale od abbandono o per i danni parziali.

La Società non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'unità da diporto da parte di salvatori o recuperatori.

## **Art. 19: Franchigie e Scoperti**

Le indennità che risultassero dovute dalla Società - fatta eccezione per la Perdita totale e l'Abbandono - saranno pagate previa deduzione della seguente **FRANCHIGIA FISSA**, che rimane a carico dell'Assicurato, da applicare per ogni e ciascun avvenimento:

- **somma assicurata fino ad € 207.000,00:**
  - unità da diporto fino a 9 (nove) anni di età:  
0,75 % da calcolarsi sulla somma assicurata, con il massimo di € 300,00 ;



# Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



- unità da diporto oltre 9 (nove) anni di età:  
1,25 % da calcolarsi sulla somma assicurata, con il massimo di €500,00;
- **somma assicurata:**
  - oltre € 207.000,00 e fino ad € 415.000,00: € 1.000,00;
  - oltre € 415.000,00 e fino ad € 517.000,00: € 1.750,00;
  - oltre € 517.000,00 e fino ad € 620.000,00: € 2.500,00;
  - oltre € 620.000,00 - franchigia superiore da stabilire con Patto Speciale.

Inoltre verrà applicato lo **SCOPERTO** pari al 20%, che rimane a carico dell'Assicurato, dell'importo indennizzabile, prima di dedurre la franchigia, nei seguenti casi:

- a) perdita totale od abbandono dell'unità da diporto costruita in ferro cemento;
- b) sottrazione totale di unità da diporto, non iscritta nei Registri di Legge, in conseguenza di furto, rapina, pirateria;
- c) perdita totale od abbandono o danni parziali conseguenti ad incendio di unità da diporto sprovvista di efficiente impianto fisso di estinzione comandato a distanza oppure automatico e munita di motore/i entro bordo od entro fuoribordo :
  - a benzina;
  - diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua;
- d) perdita totale o danni parziali ai battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio e motori fuoribordo, ma in questo caso lo scoperto, pari al 20%, verrà applicato in sostituzione della franchigia e con il massimo di € 500,00.

## **Art. 20: Rinuncia alla rivalsa contro il comandante od il conducente**

La Società rinuncia all'azione di rivalsa contro il comandante od il conducente dell'unità da diporto.

## **Art. 21: Pagamento dell'indennizzo**

La Società pagherà le indennità a suo carico entro trenta giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi, ivi compresi, in caso di furto – rapina – pirateria, il “certificato di chiusura dell'indagine preliminare” qualora venga richiesto dalla Società.

In caso di perdita totale e furto totale, l'Assicurato dovrà presentare l'estratto del Registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell'unità da diporto, se soggetta ad iscrizione.

In caso di abbandono, il termine di trenta giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte della Società o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso.



# Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



In caso di sinistro per il quale, da parte dell'Autorità marittima – giudiziaria – amministrativa, siano in corso procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità penali, è facoltà della Società di sospendere la liquidazione delle indennità che potessero essere dovute all'Assicurato, fino a chiusura dell'inchiesta ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile.

## **Art. 22: Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese**

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- Compagnia ... Società' mandataria
- Compagnia ... Società' mandante
- Compagnia ... Società' mandante

Il termine "Società'" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società' mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società' mandataria per conto comune.

Le Società' convengono che il Contraente/Assicurazione provvederà a corrispondere gli incassi dei premi di polizza alla Società' mandataria la quale tratterà direttamente con ciascuna Società' mandante secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

- Compagnia ... Quota xx%
- Compagnia ... Quota xx%
- Compagnia ... Quota xx%

## **Art. 23: Trattamento dei dati**

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

## **Art. 24: Altre assicurazioni**

La Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dalla preventiva denuncia alla Società' di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l'obbligo di dare avviso in caso di sinistro.



# Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



## CONDIZIONI PARTICOLARI

### A) RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA PER DANNI DA INCENDIO

La Società rinuncia, espressamente, al diritto di rivalsa nei confronti del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l'unità da diporto per danni allo stesso imputabili -salvo i casi di dolo- dovuti ad incendio durante la giacenza e durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'unità da diporto nel detto cantiere o rimessaggio; l'azione di rivalsa non verrà, altresì, esercitata nel caso di dolo dei dipendenti di questi ultimi.

### B) ALLUVIONE ED INONDAZIONE

In parziale deroga a quanto previsto dall'art. 11 lettera e) -Rischi esclusi- delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione ai danni derivanti da alluvione ed inondazione.

## ALLEGATO TECNICO IMBARCAZIONI

**1. Imbarcazione: Calafuria 10.50, Modello: YHNMAR 4LHASTE, Matricole numero 51641 e numero 51642.**

Alimentazione: Diesel.

RCT: Massimale unico di € 5.164.568,99.

Furto e incendio: € 100.000,00.

Percentuale massimo di scoperto: 10%

Propulsione: BIMOTORE ACCOPPIATO.

Velocità massima: 30 nodi.

Motori: Due.

Potenza fiscale 58

La garanzia è operante anche per i danni derivanti da alluvione e inondazione.

La società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa.



# Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



**2. Imbarcazione: Calafuria 10.50, Modello: YHNMAR 4LHASTE, Matricole numero 51634 e numero 51640.**

Alimentazione: Diesel.

RCT: Massimale unico di € 5.164.568,99.

Furto e incendi: € 100.000,00.

Propulsione: BIMOTORE ACCOPPIATO.

Velocità massima: 30 nodi.

Motori: Due.

Potenza fiscale: 58.

La garanzia è operante anche per i danni derivanti da alluvione e inondazione.

La società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa.

**3. Imbarcazione: Fuoribordo Euromarine Boat, Modello SCAFO MARINE PWER EU A MARINE 115, Matricola numero 09984994**

Alimentazione: Benzina.

RCT Massimale: € 5.000.000,00.

Furto e incendi: € 10.000,00.

Propulsione: motori uno marca: marine pwer eu a marine 115 matricola 09984944.

Velocità massima: entro 35 nodi.

Motori: Uno.

Potenza fiscale: 100 CV.

La Garanzia è operante anche per i danni derivanti da alluvione e inondazione.

La società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa.

**4. Imbarcazione: Fuoribordo Modello: Mar Corp Cabin 620, Matricola numero 3636750**

Alimentazione: Benzina.

Massimale: € 5.000.000,00.

Furto e incendi: € 10.000,00.

Propulsione: Motori uno marca Jonson J 130 TL matricola 4291279.

Velocità Massima: entro 35 nodi.

Motori: Uno.

Potenza fiscale: 100 CV.

La Garanzia è operante anche per i danni derivanti da alluvione e inondazione.

La società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa.

**5. Imbarcazione: Numero cinque Gommoni da lavoro**

Alimentazione: Benzina.

Massimale RCT: € 5.000.000,00 cad.

Furto e incendi: € 11.000,00 CAD.



# Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



Propulsione: Motori uno (per ciascun gommone) Mercury.

Velocità Massima: 30 nodi.

Potenza fiscale: 28 CV.

La Garanzia è operante anche per i danni derivanti da alluvione e inondazione.

La società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa.

***SPECIFICA ALTRE IMBARCAZIONI : N. 5 Gommoni da lavoro***

- MOT. MARINO, Modello: Mercury

N.ORD 1

Targa/Telaio: P309292

HP: 12

- MOT. MARINO, Modello: Mercury

N.ORD 5

Targa/Telaio: P332266

HP: 28

- MOT. MARINO, Modello: Mercury

N.ORD 7

Targa/Telaio: P282172

HP: 28

- MOT. MARINO, Modello: Mercury

N.ORD 8

Targa/Telaio: P308936

HP 28

- MOT. MARINO, Modello: Mercury

N.ORD 9

Targa/Telaio: P526996

HP 12



# Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



---

## ELENCO IMBARCAZIONI CON SOMME ASSICURATE:

1 – Imbarcazione Calafuria	s.a. € 100.000,00	Matr. 51641-51642
2 – Imbarcazione Calafuria	s.a. € 100.000,00	Matr. 51643-51640
3 – Imbarcazione Euromarine Boat	s.a. € 10.000,00	Matr. 9984994
4 – Imbarcazione Mar Corp Cabin	s.a. € 10.000,00	Matr. 3636750
5 – Gommone da lavoro-mercury	s.a. € 11.000,00	Matr. P332266
6 - Gommone da lavoro-mercury	s.a. € 11.000,00	Matr. P282172
7 - Gommone da lavoro-mercury	s.a. € 11.000,00	Matr. P308936
8 - Gommone da lavoro-mercury	s.a. € 11.000,00	Matr. P328078
9 - Gommone da lavoro-mercury	s.a. € 11.000,00	Matr. P309292